

REGOLAMENTO (CEE) N. 2978/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3900/92 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime comunitario di importazione per le conserve di talune specie di tonno, di palamita e di sardine e che fissa i quantitativi di tali prodotti ammessi all'importazione per il 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3900/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1792/93⁽⁴⁾, ha fissato ad un massimale di 75 500 t la quantità di conserve di talune specie di tonno e di palamita che possono essere importate nella Comunità nel 1993;

considerando che taluni Stati membri hanno successivamente notificato alla Commissione una rettifica del volume delle importazioni dei suddetti prodotti effettuate nel 1991, che costituisce l'anno di riferimento per il calcolo dei quantitativi di cui è autorizzata l'importazione; che tale rettifica verte su un aumento di 23 330 t;

considerando che è quindi opportuno aumentare della stessa proporzione il volume delle importazioni autorizzate dei prodotti suindicati per il 1993, previa correzione con l'applicazione del tasso di incremento risultante dal metodo adottato con l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3459/92, e modificare a tal fine il regolamento (CEE) n. 3900/92;

considerando che l'aumento dei quantitativi disponibili consente di riaprire il diritto all'importazione per il 1993 a concorrenza di 28 193 t;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3900/92, sotto la colonna « quantitativi », la cifra « 75 500 » è sostituita dalla cifra « 103 693 ».

Articolo 2

1. Domande di documenti d'importazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3900/92, possono essere presentate per un quantitativo totale di 23 964 t.

2. Domande di documenti d'importazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3900/92, possono essere presentate per un quantitativo totale di 4 229 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 21.